

Titolo VI
INCARICHI ESTERNI A DIPENDENTI DELL'ENTE
Capo I
Attività non autorizzabili

Sezione I
Principi generali – Tipologie

Art. 96
Attività non autorizzabili

1. Il dipendente provinciale con rapporto di lavoro a tempo pieno o con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno non può in nessun caso:
 - esercitare una attività di tipo commerciale, artigianale, industriale o professionale; sono considerate tali le attività imprenditoriali di cui all' Art. 2082 del Cod. Civ. e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in albi o registri. E' equiparata allo svolgimento di attività imprenditoriale, la qualità di socio in società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni.
 - esercitare l'attività di imprenditore agricolo professionale così come definito dall'Art. 1 D.Lgs. 29.03.2004 n. 99, e di coltivatore diretto;
 - instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con la Provincia, altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati;
 - assumere cariche in società con fini di lucro con esclusione di quelle partecipate dell'Amministrazione;
 - esercitare l'attività di agente, rappresentante di commercio o agente di assicurazione anche se svolte con opera esclusivamente personale;
 - stipulare contratti di co.co.co, **co.co.pro.** e/o libero-professionali con altro datore di lavoro.
2. Non possono altresì essere oggetto di incarico, in quanto incompatibili:
 - attività o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del dipendente;
 - attività a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni di controllo, vigilanza;
 - attività o prestazioni rese in connessione con la posizione professionale rivestita o in rappresentanza dell'Ente. Tali attività rientrano nei compiti e doveri d'ufficio. Il dipendente è tenuto a svolgerle durante l'orario e non può percepire ulteriori compensi.
3. Le attività suddette non possono essere autorizzate dall'Ente.

Capo II
Attività autorizzabili

Art. 97
Principi generali

1. Ai sensi del comma 2 art. 53 D. Lgs. 165/2001, ai dipendenti della Provincia non possono essere conferiti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative o che non siano espressamente e preventivamente autorizzati.
2. Rientrano nella categoria degli incarichi professionali le prestazioni lavorative svolte, dal personale dipendente dell'Ente, in assenza del vincolo di subordinazione, al di fuori delle mansioni assegnate e, comunque dei doveri d'ufficio, a favore sia dell'Amministrazione di appartenenza, sia di soggetti terzi, pubblici o privati.
3. Lo svolgimento di incarichi professionali da parte del personale dipendente deve essere, ove richiesto, previamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. L'autorizzazione all'esercizio di collaborazioni/incarichi esterni, a dipendenti con rapporto a tempo pieno o con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, viene concessa qualora l'attività da autorizzare:
 - non assuma carattere di prevalenza rispetto al rapporto di lavoro dipendente;
 - non comprometta il buon andamento dell'attività dell'Ente;
 - si svolga totalmente al di fuori dell'orario di servizio;
 - non interferisca o non produca conflitto di interessi, **anche potenziale**, con l'Ente;

- costituisca un arricchimento professionale per il dipendente e pertanto sia compatibile con le competenze professionali dello stesso e con l'attività svolta per l'Ente;
- abbia carattere di transitorietà e saltuarietà;
- venga effettuata per Enti Pubblici e, qualora la prestazione/collaborazione avvenga a favore di soggetti privati, gli stessi non siano fornitori di beni e servizi per la Provincia o titolari e/o richiedenti concessioni o autorizzazioni provinciali, né abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. (art. 4 comma 6 DPR 62/2013)

Art. 98

Tipologia di attività autorizzabili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 96, gli incarichi per i quali è possibile richiedere l'autorizzazione allo svolgimento devono necessariamente rivestire carattere sporadico, saltuario, temporale, ed occasionale, e comunque essere considerati eccezionali rispetto ai prevalenti e generali principi della esclusività ed incompatibilità che caratterizzano il lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni. È quindi da escludersi l'esercizio di qualunque attività caratterizzata da particolare intensità, continuità e ripetitività.
2. Sono autorizzabili a titolo esemplificativo le seguenti attività:
 - incarichi in qualità di perito, arbitro, revisore, membro di nuclei di valutazione e consulente occasionale presso Enti diversi in discipline afferenti alla P.A. e su materie direttamente connesse all'attività di servizio svolta (escludendo la facoltà di svolgere prestazioni professionali di tipo specifico quale la firma di progetti). Parimenti è autorizzabile l'attività di esperto in commissioni giudicatrici di concorso e di gare d'appalto.
 - incarichi di docenze in corsi di formazione;
 - incarichi di progettazione e di collaudo di Opere Pubbliche di altri Enti Pubblici se compatibili con le disposizioni di cui al D. Lgs. 12/4/2006 n° 163 (c.d. Codice appalti). Per quanto riguarda progetti di edifici di civile abitazione, fermo restando il possesso dei necessari requisiti, il dipendente può firmare gli stessi, purché destinati a dimora propria o a quella di familiari;
 - incarichi di collaborazione in attività pubblicistica di carattere scientifico e culturale. I dipendenti possono collaborare con redazioni di giornali e/o riviste, se tali prestazioni non si traducono in attività continuativa o professionale;
 - assumere cariche in società cooperative;
 - pratica professionale presso studi professionali propedeutica al conseguimento del titolo abilitativo e limitatamente al periodo prescritto dalla relativa legge professionale;
 - incarichi nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche volte a diffondere ed incentivare la pratica sportiva tra i giovani.
3. Gli incarichi autorizzati dovranno comunque essere espletati esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, delle sedi e uffici e senza utilizzare le attrezzature dell'Ente.

Art. 99

Procedura di autorizzazione

1. Il dipendente che intenda svolgere un incarico retribuito deve presentare domanda scritta al Servizio Personale, allegando la richiesta del soggetto pubblico o privato a favore del quale intende svolgere l'attività, corredata dal nulla-osta di cui ai commi successivi.
2. La formale autorizzazione viene rilasciata dal Servizio Personale previo nulla-osta del Dirigente di riferimento.
3. Per i Dirigenti di Servizio il nulla-osta è rilasciato dal Direttore d'Area e per questi ultimi dal Direttore generale sentito il Dirigente del Servizio Personale.
4. Il nulla-osta attesta l'assenza di conflitto di interessi anche potenziale e la compatibilità della prestazione extra lavorativa con i compiti d'ufficio, sulla base della natura della medesima, delle modalità di svolgimento e dell'impegno richiesto.
5. Il procedimento di autorizzazione deve essere concluso entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, completa di tutti gli elementi indicati negli articoli precedenti e necessari per consentire una valutazione. Il silenzio protratto entro i termini indicati, equivale ad assenso se la richiesta per incarichi autorizzabili da conferire pervenga da una Pubblica Amministrazione; in ogni altro caso il silenzio equivale a diniego.
6. Per il personale in posizione di comando, anche parziale, presso altra Pubblica Amministrazione

l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni, secondo quanto recato espressamente dal comma 10 art. 53 D. Lgs. 165/2001.

Art. 100

Incarichi non soggetti ad autorizzazione

1. Non sono soggetti ad autorizzazione, ancorché retribuiti, i seguenti incarichi o attività:
 - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie o simili;
 - qualunque incarico non retribuito ovvero qualunque incarico o attività per il quale sia previsto soltanto il rimborso delle spese documentate;
 - utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
 - partecipazione a convegni o seminari e attività di docenza a carattere occasionale;
 - incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
 - incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - le attività sportive, ricreative, e quelle che comunque costituiscono manifestazione dei diritti di libertà del singolo, sempre che non si concretizzino in attività libero professionali;
 - le attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
 - assunzione di cariche sociali retribuite in associazioni senza scopo di lucro, ovvero in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
 - la partecipazione a società di capitali in qualità di socio e nell'ambito della società di persone la partecipazione in qualità di socio accomandante nella società in accomandita semplice.
2. Per le attività escluse da procedimento di autorizzazione il dipendente dovrà comunque effettuare apposita comunicazione al proprio Dirigente e al Servizio Personale, prima dell'inizio della prestazione, al fine di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e la compatibilità con le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 101

Sanzioni in caso di mancata autorizzazione

1. I dipendenti della Provincia non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Ente.
2. In caso di inosservanza del divieto, salvo le gravi sanzioni e fermo restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del Bilancio dell'Ente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I Dirigenti sono tenuti a denunciare al Servizio Ispettivo ogni presunto caso di incompatibilità, riferibile ai dipendenti assegnati al proprio servizio, di cui siano venuti comunque a conoscenza, per l'attivazione delle verifiche di competenza.